



ANAGRAFE CANINA

COSA E' IMPORTANTE SAPERE

A.S.L. AT
Azienda Sanitaria Locale
di Asti



CHE COS'E' L'ANAGRAFE CANINA REGIONALE ?

L'anagrafe canina regionale è una banca dati informatizzata in cui vengono inseriti i dati relativi ai cani presenti sul territorio regionale ed ai loro proprietari. In Piemonte, è stata istituita con la Legge Regionale n. 18 del 19 luglio 2004, con lo scopo di contrastare l'abbandono ed il randagismo attraverso l'utilizzo delle informazioni in essa inserite.



COME E QUANDO SI IDENTIFICA UN CANE ?

Dal 5 novembre 2004 l'unico sistema ammesso per l'identificazione dei cani è quello elettronico (microchip). L'identificazione può essere effettuata presso i Servizi Veterinari oppure presso un veterinario libero professionista autorizzato. Tutti i cani devono essere identificati entro 60 giorni dalla nascita e comunque prima della loro cessione. E' VIETATA la cessione di cani con meno di 60 giorni di vita.



SI PUO' ACQUISIRE O CEDERE UN CANE SENZA MICROCHIP ?

Assolutamente NO! Chi acquisisce un cane (anche a titolo gratuito) ha la responsabilità di accertarsi che questo sia già stato microchippato e registrato nella Banca Dati Regionale. Inoltre i proprietari di cucciolate hanno l'obbligo di identificare e registrare i cani prima della loro cessione. Le sanzioni previste per chi non adempie agli obblighi di identificazione variano da 38,00 a euro 232,00.



I CAMBI DI RESIDENZA DEVONO ESSERE COMUNICATI ?

Assolutamente SI! Ogni variazione di residenza, recapito telefonico o sede di detenzione del cane deve essere comunicata entro 15 giorni all'ASL competente, che si occuperà di aggiornare la Banca Dati Regionale. Il servizio è gratuito.



COSA BISOGNA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO DEL CANE ?

In caso di smarrimento del cane il proprietario (o il detentore) deve denunciare l'evento alla Polizia Municipale del Comune di detenzione dell'animale entro 3 giorni oppure effettuare la denuncia on-line tramite il sito www.arvetpiemonte.it



COSA BISOGNA FARE IN CASO DI MORTE DEL CANE ?

In caso di morte del cane il proprietario può recarsi presso gli uffici del Servizio Veterinario entro 15 giorni dall'evento e consegnare apposito modulo (Allegato 7 - DENUNCIA DI MORTE DEL CANE) oppure effettuare la denuncia on-line tramite il sito www.arvetpiemonte.it



COSA BISOGNA FARE IN CASO DI CESSIONE DI UN CANE?

Quando si cede un cane bisogna obbligatoriamente comunicarlo al Servizio Veterinario. CHI CEDE il cane deve recarsi presso la propria ASL entro 15 giorni dall'evento e consegnare l'apposito modulo di cessione (Allegato 4 - SEGNALAZIONE DI CESSIONE DEL CANE) insieme alla copia dei documenti del vecchio e del nuovo proprietario (carta di identità e codice fiscale). Il servizio è gratuito.



COSA BISOGNA FARE IN CASO DI ACQUISIZIONE DI UN CANE?

Quando si acquisisce un cane bisogna assicurarsi che IL CEDENTE si rechi al Servizio Veterinario per comunicare il passaggio di proprietà e farsi rilasciare una copia del modulo di cessione (Allegato 4 - SEGNALAZIONE DI CESSIONE DEL CANE). La comunicazione del CEDENTE è sufficiente ad aggiornare la Banca Dati Regionale.

Se però, CHI ACQUISISCE il cane risiede in una regione diversa da quella in cui il cane era detenuto precedentemente, dovrà anch'esso recarsi presso la propria ASL entro 15 giorni dall'evento e consegnare l'apposito modulo (Allegato 2 - REGISTRAZIONE DI CANE NATO ED IDENTIFICATO FUORI DALLA REGIONE PIEMONTE) insieme alla copia del modulo di cessione e la copia dei documenti di entrambe le parti (carta di identità e codice fiscale). E' importante portare con sé l'animale per la lettura del microchip. Il servizio è gratuito.



COSA BISOGNA FARE SE SI TROVA UN CANE VAGANTE ?

Se si trova un cane vagante bisogna immediatamente avvertire la Polizia Municipale del Comune dove è stato avvistato. La Polizia Municipale provvederà a contattare il servizio pubblico di cattura, che si occuperà del recupero dell'animale, del ricovero presso il canile sanitario e in collaborazione con il Servizio Veterinario della lettura del microchip (se presente) per il reperimento del proprietario. Le spese di cattura e gestione dell'animale sono a carico del proprietario.



COSA BISOGNA FARE SE SI VUOLE PORTARE IL CANE ALL'ESTERO?

Se si vuole portare il proprio cane all'estero bisogna richiedere un pet passport (così come per gatti e furetti). Per il rilascio del pet passport è necessario che l'animale abbia il microchip e che sia stato vaccinato per la rabbia.

Il proprietario, previo appuntamento, deve presentarsi presso gli uffici del Servizio Veterinario con il cane (per la verifica del microchip) e l'attestazione di vaccinazione antirabbica in corso di validità, effettuata dal proprio medico veterinario.

Per viaggiare in Europa il pet passport è l'unico documento richiesto, mentre per alcuni Paesi extra europei potrebbero essere necessarie delle certificazioni aggiuntive.

Inoltre, in caso di movimentazione verso alcuni Paesi Terzi considerati a rischio per la rabbia, è necessario che il veterinario libero professionista effettui un prelievo di sangue per la titolazione degli anticorpi prodotti dopo la vaccinazione.

Considerati i diversi obblighi normativi e le tempistiche associate, è buona norma contattare il Servizio Veterinario in tempi utili per la richiesta del pet passport.

Ulteriori informazioni si possono reperire al portale "Viaggiare con gli animali" sul sito del Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it>).

Per ulteriori informazioni